



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di
pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: PERMESSO DI COSTRUIRE

Consiglio di Stato, sez. VII, 2 gennaio 2026, n. 34: provvedimento in autotutela emesso oltre il termine dell'art. 21 *nonies* L. 241/1990 a causa di dichiarazioni false – accertamento penale non richiesto – obbligo di motivazione rigorosa insussistente

Il Consiglio di Stato giudica sulla legittimità di un provvedimento di annullamento di un permesso di costruire (rilasciato ben 17 anni prima), adottato dal Comune in autotutela sul presupposto delle dichiarazioni dolose e false contenute nella originaria istanza. Il TAR in primo grado aveva riconosciuto l'inapplicabilità del limite temporale di cui all'art. 21-*nonies*, della legge n. 241/1990, in quanto il permesso di costruire annullato era stato conseguito sulla base di false rappresentazioni dei fatti.

Il Giudice di appello chiarisce che, ai fini dell'adozione del provvedimento di autotutela oltre la scadenza del termine fissato per l'annullamento d'ufficio, si deve distinguere tra le due ipotesi previste dal comma 2-*bis* dell'art. 21-*novies*, costituite, l'una, dalle "*false rappresentazioni dei fatti*", l'altra, dalle "*dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci*". Il superamento del rigido limite temporale previsto dalla norma (prima di 18 mesi, successivamente 12 mesi e, a decorrere dal 18 dicembre 2025, 6 mesi) per l'esercizio del potere di autotutela deve ritenersi ammissibile, a prescindere da qualunque accertamento processuale penale, tutte le volte in cui il soggetto richiedente abbia rappresentato uno stato di fatto diverso da quello reale, anche semplicemente omettendo circostanze rilevanti (silenzio) in quanto in questi casi viene in rilievo una fattispecie non corrispondente alla realtà. La sentenza ribadisce che ciò che rileva e



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

giustifica l'esercizio del potere di autotutela oltre il rigido limite temporale fissato dall'art. 21-*novies*, è la divergenza tra la situazione reale e quella falsamente rappresentata. Inoltre, l'annullamento d'ufficio del titolo edilizio, emesso sulla base di presupposti falsi, non richiede una motivazione rigorosa, perché l'interesse pubblico alla ordinata gestione del territorio prevale sul legittimo affidamento del privato, di per sé escluso dalla omissione dolosa.

[Consulta la sentenza](#)